

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 21-12125

**Destinatari, criteri, modalita' e termini per l'erogazione da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro dell'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art.57 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009."**

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

preso atto che l'art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro;

preso atto, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso art. 6;

considerato che la recente crisi economico-finanziaria ha determinato una forte estensione nel ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa corrente aggravando i problemi di ordine finanziario a cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici interessati e le loro famiglie;

considerate le tensioni di ordine sociale che la presente situazione rischia di produrre e il permanere di una situazione congiunturale difficile, la Regione Piemonte, ritiene essenziale un'accelerazione dei tempi di pagamento, un'esigenza che ha ispirato sia alcuni degli emendamenti alla Legge 2/2009 recentemente predisposti dal Governo, sia le iniziative avviate da tempo al proposito, a titolo diverso, da alcuni Enti Locali in Piemonte;

dato atto che, poiché l'intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è disposto dal Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali in esito ad una procedura amministrativa che ha una durata di diversi mesi a far data dalla presentazione della domanda, normalmente l'azienda in crisi anticipa ai lavoratori l'erogazione della Cassa Integrazione, rivalendosi poi sull'INPS;

considerato che per quelle aziende che si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 3 della legge n. 223/1991 o nelle condizioni previste dalla disciplina di cui all'art. 7 comma 10 ter del D.L. 148/93, tale prassi non è attuabile, con l'effetto di lasciare i lavoratori nella condizione di non percepire alcun reddito per diversi mesi;

considerato l'art. 57 comma 1 della L.r. n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009.", che prevede l'individuazione di meccanismi operativi volti ad anticipare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria al fine di alleviare i disagi dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi economico-finanziaria;

considerato altresì che il comma 2 del predetto art.57 autorizza l'Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di ente strumentale della Regione ad utilizzare per le finalità di cui al comma 1 la liquidità giacente in cassa, si ritiene di stabilire per la gestione delle anticipazioni un tetto di spesa di € 18.000.000,00, valutata la disponibilità di cassa complessiva, Tale liquidità verrà progressivamente reintegrata dall'INPS che rimborserà le quote anticipate dall'Agenzia Piemonte Lavoro.

L'Agenzia Piemonte Lavoro stipulerà un'apposita convenzione con l'INPS regionale al fine di definire i meccanismi di reintegro delle somme liquidate in via anticipata ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria;

Per accedere al servizio di anticipazione è necessario essere:

- dipendenti da aziende ubicate nel territorio della regione Piemonte interessate da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata) ovvero aziende in situazione di crisi aziendale per cessazione dell'attività o, in casi di particolare rilevanza da valutarsi singolarmente, da aziende in crisi con rilevanti dichiarazioni di esubero o in casi di particolare emergenza sociale. Le aziende devono avere la propria posizione aziendale in gestione, ai fini della trattazione delle pratiche di Cassa Integrazione, presso le sedi INPS della Regione Piemonte;

- residenti o domiciliati abitualmente nel territorio della regione Piemonte;
- rilasciare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1387 e seguenti, 1703 e seguenti del codice civile, mandato irrevocabile di rappresentanza con procura all'Agenzia Piemonte Lavoro.

La somma anticipata è pari a € 600,00 al mese (€ 30,00 per i lavoratori part-time) per un numero massimo di mesi pari a sei, prorogabili a dodici mesi solo qualora l'Inps segnali particolari difficoltà nel procedere direttamente ai pagamenti. Al termine del periodo di anticipazione, con l'ultimo versamento a copertura effettuato da parte dell'INPS l'Agenzia Piemonte Lavoro procede al conguaglio delle somme eventualmente ancora spettanti al lavoratore o al recupero delle somme non riscontrate nel versamento da parte dell'INPS, ovvero delle somme che sono state erogate senza che il beneficiario ne avesse diritto.

Tale forma di anticipazione non è cumulabile con altre.

L'Agenzia Piemonte Lavoro procede a verificare la domanda presentata dal legale rappresentante, dal Curatore, dal Liquidatore o dal Commissario Straordinario e la posizione del lavoratore nei confronti dell'Azienda al fine di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a tale prestazione previdenziale;

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35: "Legge finanziaria per l'anno 2009";

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti dirigenza e personale";

vista la legge regionale 6 agosto 2009 n.22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009."

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime,

*delibera*

- di provvedere ai sensi della L.r. n.22/2009, attraverso l'Agenzia Piemonte Lavoro nella qualità di ente strumentale della Regione Piemonte dotato di autonomia patrimoniale e contabile, ad utilizzare quota parte delle risorse in giacenza presso l'APL stessa e fino ad un ammontare massimo di 18 milioni di euro per l'anticipo della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, ai sensi del primo e secondo comma dell'art.3 della legge n. 223/1991 o del comma 10 ter dell'art.7 del D.L. 148/93, convertito nella legge 236/93 o in alcuni casi, che verranno valutati singolarmente, per crisi aziendali con rilevante dichiarazione di esubero;

- di stabilire che per accedere al servizio è necessario:

- essere dipendenti da aziende ubicate nel territorio della regione Piemonte interessate da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata) ovvero aziende in situazione di crisi aziendale per cessazione dell'attività o, in casi di particolare rilevanza da valutarsi singolarmente, da aziende in crisi con rilevanti dichiarazioni di esubero. Le aziende devono avere la propria posizione aziendale in gestione, ai fini della trattazione delle pratiche di Cassa Integrazione, presso le sedi INPS della Regione Piemonte;

- essere residenti o domiciliati abitualmente nel territorio della Regione Piemonte;

- rilasciare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1387 e seguenti, 1703 e seguenti del codice civile, mandato irrevocabile di rappresentanza con procura all'Agenzia Piemonte Lavoro.

- di stabilire che la somma anticipata a ciascun lavoratore sia pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per i lavoratori part-time) per un massimo di sei mesi, prorogabili a dodici mesi solo qualora l'Inps segnali particolari difficoltà nel procedere direttamente ai pagamenti;
- di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro proceda a verificare la domanda presentata dal legale rappresentante, dal Curatore, dal Liquidatore o dal Commissario Straordinario e la posizione del lavoratore nei confronti dell'Azienda al fine di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a tale prestazione previdenziale;
- di dare mandato al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro di sottoscrivere apposito protocollo d'intesa con l'INPS regionale ai fini di regolare la gestione dell'anticipazione in oggetto;
- di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro fornisca annualmente alla Giunta Regionale una relazione sull'utilizzo delle risorse e dei soggetti coinvolti.
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)